



Informazione sul prodotto e condizioni contrattuali Edizione L 2013

Informazione relativa agli intermediari, conformemente all'art. 45 della legge sull'esercizio delle assicurazioni

Ford Credit (Switzerland) GmbH, Geerenstr. 10, 8304 Wallisellen, agisce da intermediaria attraverso la rete di distribuzione Ford (di cui fanno parte i concessionari, i rappresentanti e Ford Motor Company (Switzerland) SA) in qualità di agente vincolata di assicurazioni di veicoli a motore per la

Basilese Assicurazione SA, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
(di seguito denominata Basilese)

La Basilese risponde, nei limiti delle disposizioni di legge, di eventuali omissioni, errori o informazioni errate correlate all'attività di intermediazione. In caso di reclamazione voglia rivolgersi alla:

Basilese Assicurazione SA, Ford Assicurazione Auto, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Telefono: 0800 801 400, Fax: +41 58 285 90 73, E-Mail: ford.assicurazione-auto@baloise.ch

I suoi dati vengono utilizzati dalla Basilese solamente per la verifica della richiesta, la gestione del contratto e la liquidazione del sinistro. I dati sono memorizzati nel sistema informatico della Basilese, vengono trasmessi a Ford e possono essere utilizzati per finalità di marketing delle società Ford. I suoi dati vengono trattati con riservatezza e in conformità con le disposizioni della legge sulla protezione dei dati. Ulteriori dettagli in merito all'elaborazione dei dati sono contenuti nelle informazioni sul prodotto.

Informazione sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 5

Gentile Cliente

Il presente documento contiene nella prima parte un'informazione sul prodotto e nella seconda parte le condizioni contrattuali.

L'informazione sul prodotto l'aiuterà ad avere dimestichezza con la sua documentazione contrattuale. **Le informazioni dettagliate, che determinano l'estensione dei reciproci diritti e doveri, le troverà nel suo contratto d'assicurazione e nelle condizioni contrattuali (CC).**

Il suo contratto d'assicurazione sottostà al diritto svizzero, in particolare alla legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

1. Partner contrattuale

Il suo partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

La Basilese dispone anche il sito internet: www.baloise.ch

2. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito le forniremo informazioni sulla copertura assicurativa a sua disposizione. Si tratta di una ricapitolazione che potrà aiutarla ad orientarsi meglio. La descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue limitazioni la troverà nelle CC. La copertura assicurativa da lei stabilita e i dati individuali, come p. es. la somma d'assicurazione convenuta, si trovano nel suo contratto d'assicurazione.

Possono essere incluse le seguenti prestazioni:

→ **Responsabilità civile obbligatoria**

La Basilese fornisce prestazioni per danni a veicoli di terzi o a terzi, causati con il suo veicolo da lei stesso in qualità di detentore/conducente o da persone di cui lei è responsabile. Ci facciamo carico del soddisfacimento delle pretese fondate e della difesa contro le pretese infondate inerenti alla responsabilità civile.

→ **Casco parziale**

Essa comprende prestazioni per i danni al veicolo assicurato, in seguito ad incendio, eventi naturali, atti dolosi, rottura vetri, morsi di martore, collisioni con degli animali o furto. Se necessario, in questi casi vengono coperti anche i costi per il recupero del veicolo.

→ **Casco collisione**

Sono assicurati i danni in seguito a collisione, graffi e colorazioni del veicolo (casco parziale e casco collisione = casco totale).

→ **Inclusione prestazioni complementari**

> **Danni di parcheggio**

Danni causati da terzi ignoti al veicolo assicurato mentre è parcheggiato.

> **Fari**

Danni ai fari, ai fanalini e indicatori di direzione.

> **Pacchetto di sicurezza**

– Colpa grave: Qualora un evento assicurato è imputabile a colpa grave, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso e riduzione delle prestazioni previste dalla legge.

– Sostegno psicologico dopo un grave incidente stradale.

– Presa a carico le spese per un corso di guida sicura o delle lezioni di guida dopo un grave incidente stradale.

– Spese per la sostituzione delle chiavi e cambiamento delle serrature.

La Basilese non rinuncia al diritto di ricorso o riduzione delle prestazioni se il conducente ha causato il sinistro sotto l'influsso dell'alcol, in condizioni di inabilità alla guida o per eccesso di velocità (eccessiva velocità). In questi casi anche le prestazioni per un sostegno psicologico o un corso di guida sicura non saranno accordate.

3 Informazione sul prodotto

> Effetti personali trasportati

I danni agli effetti personali trasportati nel veicolo.

> Infortunio

Sono assicurati i passeggeri del veicolo (compresi cani e gatti) per un infortunio ai sensi della legge sull'assicurazione infortuni (LAINF) che si verifica durante l'uso del veicolo.

L'assicurazione è valida unicamente per l'uso del veicolo legalmente consentito e autorizzato dalle autorità competenti.

3. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in Europa e negli Stati costieri mediterranei non appartenenti all'Europa. L'assicurazione non è valida per i danni che avvengono nei paesi che si trovano nella Federazione Russa, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaijan e il Kazakistan. In caso di trasporti via mare la copertura assicurativa non viene interrotta se i luoghi di partenza e di destinazione si trovano entro questo spazio.

4. Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa ha inizio alla data indicata nel contratto d'assicurazione.

5. Durata della copertura assicurativa

L'assicurazione è conclusa per un periodo illimitato. Essa si può disdire per iscritto 3 mesi prima della scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione, per la fine di ogni anno civile.

6. Premi e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e va pagato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. Se vi sono le premesse richieste, può essere convenuto un pagamento semestrale dietro versamento di un supplemento premio.

Per i moduli responsabilità civile e casco collisione il premio dipende dall'evoluzione dei sinistri (sistema bonus/malus). Dettagli vedi CC.

Se il contratto d'assicurazione è annullato prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese le rimborsa la parte di premio non assorbita in maniera proporzionale. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell'annullamento del contratto, se

- disdice il contratto assicurativo entro 12 mesi dalla conclusione dello stesso a seguito di un sinistro;
- il contratto dell'assicurazione casco decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese.

In caso di sinistro, se concordato, una parte del sinistro sarà a suo carico (franchigia).

7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

Se il premio, una tassa amministrativa o una franchigia non vengono pagati in seguito ad una diffida scritta, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la sua copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura). Se è stato assicurato il modulo responsabilità civile, siamo tenuti ad informare l'ufficio della circolazione competente e di conseguenza le verranno ritirate le targhe.

Con il pagamento completo del premio dovuto, delle franchigie e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Per il periodo dell'interruzione non viene accordata alcuna copertura assicurativa retroattiva.

Se l'interruzione di copertura è stata già segnalata all'ufficio della circolazione, avrà bisogno di un nuovo attestato d'assicurazione.

Il contratto d'assicurazione espira 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclami legalmente il premio dovuto (esecuzione).

8. Altre incombenze che deve rispettare

Deve rispondere in maniera completa e veritiera alle domande della proposta assicurativa (obbligo di notifica precontrattuale) e notificarci durante la durata del suo contratto d'assicurazione il subentrare di modifiche rilevanti per la valutazione del rischio, riguardanti gli elementi indicati sulla sua proposta assicurativa e riportati nel contratto d'assicurazione (aggravamento del rischio).

In caso di sinistro, si rivolga immediatamente al servizio clientela della Basilese, che potrà contattare 24 ore su 24 ai numeri di telefono seguenti: 0800 801 400 (fax +41 58 285 90 73), oppure +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di connessione, se chiama dall'estero.

In caso di furto avverta per favore subito la polizia. Lo stesso vale se, in caso di incidenti stradali, vengono ferite o uccise persone o animali selvatici. Per gli altri incidenti stradali va avvertito prima di tutto il danneggiato e solo se ciò non è possibile la polizia.

Per i casi in cui non è prescritta la presenza della polizia, le consigliamo di compilare assieme alla controparte il modulo europeo blu per i sinistri. Lo potrà ottenere gratuitamente presso il servizio clientela della Basilese.

Lei è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica). Lei deve fornire tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo di informazione).

In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se lei si rende colpevole della violazione di un obbligo che influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese le può ridurre o addirittura negare una prestazione.

9. Danno causato per propria colpa

In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da colpa grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione, risp. presentare ricorso, chiedendo il rimborso delle prestazioni al responsabile del danno nell'ambito della responsabilità civile.

4 Informazione sul prodotto

10. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'espiazione
Ambedue le parti contrattuali	Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione	3 mesi prima della fine di ogni anno civile	Alla fine dell'anno civile
	Caso di sinistro per il quale è stata corrisposta una prestazione da parte della Basilese	Assicuratore: al più tardi al momento del pagamento Contraente: al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
Contraente	Aumento di premio e di franchigia, per es. in seguito a modifiche tariffarie	Prima dell'entrata in vigore delle modifiche	Il giorno in cui entrano in vigore le modifiche
	Aumento di premio in seguito ad un importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento di premio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Contravvenzione all'obbligo di informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane a partire dal momento in cui se ne viene a conoscenza, al più tardi 1 anno dopo la conclusione del contratto	Ricezione della disdetta
Assicuratore	Contravvenzione all'obbligo di denuncia precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione	Ricezione della disdetta
	Aumento rilevante del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica riguardante l'aumento del rischio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricezione della disdetta

Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l'intero contratto d'assicurazione. La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta.

Motivi dell'espiazione	Momento dell'espiazione
Il veicolo assicurato viene munito di targhe straniere o l'assicurato si trasferisce all'estero (ad eccezione del Liechtenstein).	Applicazione delle nuove targhe o trasferimento all'estero
Fallimento del contraente	Apertura del fallimento

11. Protezione dati

Per un disbrigo efficiente e corretto, le imprese assicurative sono dipendenti anche dall'elaborazione elettronica dei dati. Per quanto concerne i suoi dati, ci riferiamo alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Clausola per la concessione d'autorizzazione: Il contratto d'assicurazione include una clausola di concessione, con la quale ci autorizza a trattare i dati in conformità alla legge.

Elaborazione dei dati: Elaborare comporta ogni tipo di approccio con i dati personali (indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati), come la ricerca, la custodia, l'uso, la rielaborazione, la notifica, l'archiviazione o la distruzione dei dati. Vengono elaborati i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze contrattuali e dei sinistri. In prima linea vengono elaborati i dati della sua proposta d'assicurazione e della notifica dei sinistri. Se del caso, vengono chieste informazioni a terzi (per es. assicuratore precedente, officina meccanica, ufficio della circolazione). Infine i suoi dati possono essere elaborati anche nell'ambito di ottimizzazioni del prodotto, come pure per motivi di marketing interno. Nella proposta d'assicurazione le viene fatto notare che ha la possibilità di richiedere per iscritto di non essere proposto per tali scopi.

Scambio dei dati: Nell'interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze lo richiedono, può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all'estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna che esterna dei suoi dati.

Abusi in campo assicurativo: Come misura agli abusi commessi in materia di assicurazione veicoli a motore la Basilese partecipa a «CarClaims-Info», una banca dati gestita dalla SVV Solution SA in cui vengono memorizzati i dati dei veicoli coinvolti in casi di sinistro. Questo scambio di dati tra gli assicuratori partecipanti permette di determinare se il danno subito da un veicolo è già stato risarcito da un altro assicuratore in passato (per es. la perizia di un veicolo, la convenzione di liquidazione di un indennizzo). Il rispetto della protezione dei dati è sempre garantito.

Intermediario: Gli intermediari possono accedere ai dati di cui la Basilese dispone sulla sua persona, nella misura in cui questi siano necessari alla loro attività professionale. Sono tenuti in base alla legge e al loro contratto a rispettare l'obbligo specifico di mantenere il segreto, come pure le disposizioni della LPD. I mediatori indipendenti non hanno accesso ai dati registrati presso la Basilese, a meno che lei non abbia rilasciato la relativa autorizzazione.

Diritto di informazione e di rettifica: A norma della LPD, lei ha il diritto di richiedere informazioni per sapere se si stanno elaborando dati che la riguardano e di quali si trattano. Può inoltre pretendere che vengano rettificati dati inesatti.

12. Reclamazioni

In caso di reclamazione voglia rivolgersi alla:

Basilese Assicurazione SA
Ford Assicurazione Auto
Aeschengraben 21, Casella postale
CH-4002 Basel

Servizio clientela: 0800 801 400

Fax: +41 58 285 90 73

E-Mail: ford.assicurazione-auto@baloise.ch

Condizioni contrattuali

Assicurazione responsabilità civile

Per danni che causate agli altri

Eventi, prestazioni e persone assicurati

Eventi assicurati

H1

Le pretese di responsabilità civile possibili in base al diritto sulla circolazione stradale.

Prestazioni assicurate

H2

Il soddisfacimento di pretese fondate e la difesa contro le pretese infondate.

H3

La somma di copertura è limitata a CHF 100 milioni per sinistro. Per gli eventi assicurati che avvengono nei paesi con validità territoriale e che prevedono delle somme d'assicurazione più elevate, saranno applicate le garanzie minime legali previste in quei paesi. Per le prestazioni relative ai danni causati da fuoco, esplosioni o energia nucleare, le prestazioni sono limitate a CHF 10 milioni per sinistro, compresi gli interessi del danno, le spese d'avvocato, giudiziarie e peritali.

Persone assicurate

H4

Il detentore, il conducente e le persone di cui il detentore è responsabile secondo la legislazione in materia di circolazione stradale.

Vetture da noleggio - copertura sussidiaria

H5

Nel quadro delle altre disposizioni che reggono questo contratto, sono coassicurate le pretese in responsabilità civile verso il contraente o la persona che vive nella stessa economia domestica con il contraente in concubinato, in qualità di conducenti d'un veicolo noleggiato.

H6

Questa copertura d'assicurazione sussiste solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- L'assicurazione è valida solo in complemento di una assicurazione responsabilità civile obbligatoria esistente per il veicolo noleggiato;
- L'assicurato è una persona fisica;
- Il veicolo noleggiato corrisponde alla stessa categoria di veicolo di quello assicurato con il presente contratto;
- Il contratto di noleggio è stato concluso in un paese situato nell'area di validità territoriale prevista dalle disposizioni dell'art. A1, e se il veicolo noleggiato è stato autorizzato alla circolazione dalle autorità di questo paese.

Non sono assicurati

H10

Sono escluse le pretese di danni materiali

H11

→ del detentore nei riguardi di persone per le quali è responsabile;

H12

→ del coniuge o del partner registrato del detentore, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente e dei suoi fratelli e sorelle che abitano in comunione domestica con lui, nei riguardi del detentore;

H13

→ al veicolo stesso, ai rimorchi, così come a cose da essi trasportate (eccetto i bagagli).

H20

Generi d'impiego esclusi

H21

Uso del veicolo non autorizzato dal diritto sulla circolazione stradale vigente;

H22

Uso del veicolo senza le relative autorizzazioni delle autorità competenti;

H23

Il trasporto di materiali pericolosi ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale;

H24

Il noleggio professionale per persone che guidano essi stessi (vetture a noleggio);

H25

Il trasporto professionale di persone sottostante ad obbligo di autorizzazione ufficiale;

H26

La partecipazione alle corse, rallyes o competizioni simili, così come ai relativi allenamenti, corse in circuito e altre zone di circolazione che sono utilizzate per veicoli da sport. L'esclusione non è valida per la regolarità di guida per veicoli di collezione dove l'obiettivo non è di ottenere la velocità massima;

H27

Corsi di guida sicura (per es. corsi di sbandamento, corsi sportivi ecc.) su circuiti da corsa e allenamento, ad eccezione dei corsi di guida sicura in Svizzera raccomandati dal consiglio svizzero della sicurezza stradale.

H30

Nella copertura sussidiaria per i veicoli da noleggio non è accordata alcuna prestazione

H31

→ Se la responsabilità civile obbligatoria per i veicoli da noleggio non è stata conclusa, se essa non è tenuta a versare delle prestazioni, o se è in diritto di rivendicare le sue prestazioni nei confronti di una persona assicurata in questo contratto;

H32

→ Se, per il medesimo evento, un'altra assicurazione responsabilità civile è tenuta a versare delle prestazioni parallelamente all'assicurazione responsabilità civile obbligatoria del veicolo noleggiato;

H33

→ Per i danni al veicolo noleggiato e alle cose trasportate (compresi i bagagli);

H34

→ Per la presa a carico della franchigia prevista nell'assicurazione responsabilità civile obbligatoria del veicolo da noleggio.

Assicurazione Casco

Per danni al vostro veicolo

Eventi, oggetti e prestazioni assicurati

Eventi assicurati

Casco parziale

TK1

Danni al veicolo assicurato in seguito a (enumerazione esaustiva)

TK2

→ tentativo o furto compiuto o rapina, ma non in caso di abuso di fiducia, appropriazione indebita e comportamento o omissione costitutiva (come la mancanza del blocco delle porte del veicolo, chiavi di accensione lasciate sul o all'interno del veicolo, mancanza di attivazione del sistema antifurto esistente o sistema GPS o altre installazioni simili);

TK3

→ incendio, fulmine, esplosione o corto circuito. I danni causati agli apparecchi elettronici e ai loro elementi sono assicurati solo se la causa non è dovuta ad un difetto interno;

TK4

→ eventi naturali, cioè l'azione immediata di caduta di pietre, smottamento del terreno, valanghe, pressione o smottamento di una massa nevosa, tempesta di vento (= 75 km/h e più), grandine, piene ed inondazioni;

TK5

→ rottura del parabrezza, dei vetri laterali, del lunotto posteriore e dei vetri del tetto panoramico così come dei vetri del tetto scorrevole o sollevabile, a condizione che la riparazione venga effettuata. Sono pure assicurati i materiali utilizzati al posto del vetro;

TK6

→ collisione con degli animali su una strada pubblica;

TK7

→ morsi di martore, inclusi i danni conseguenti;

TK8

→ atti dolosi dovuti a rottura di antenne, specchietti retrovisori, tergicristalli o accessori decorativi, il perforamento dei pneumatici ed il versare additivi nocivi nel serbatoio del carburante, lacerazione della cappotta;

TK9

→ prestazioni di soccorso ai feriti.

Casco collisione

KK1

Danni al veicolo assicurato in seguito a (enumerazione esaustiva)

KK2

→ collisione (azione esterna, repentina e violenta);

KK3

→ graffi o colorazioni al veicolo;

KK4

Copertura preventiva: se, la Basilese emette un attestato d'assicurazione per un nuovo veicolo immatricolato, una copertura casco parziale e collisione è accordata a partire dalla messa in circolazione. La copertura d'assicurazione cessa il giorno al quale un'assicurazione è domandata alla Basilese al più tardi 14 giorni dopo l'immatricolazione del veicolo. La copertura preventiva è accordata nell'assicurazione casco collisione per i veicoli fino al 7° anno d'esercizio. L'indennità viene calcolata sulla base del valore venale ed è limitata a CHF 120'000.- massimo per i veicoli di turismo. In caso di sinistro casco collisione, la franchigia è di CHF 1'000.-.

Oggetto assicurato

K1

Sono coperti il veicolo assicurato e l'equipaggiamento complementare (non compreso nel prezzo di catalogo) fino alla somma menzionata nel contratto d'assicurazione. In caso di furto, le ruote non montate sul veicolo (pneumatici e cerchioni) sono assicurate per il valore venale. Qualora il prezzo d'acquisto delle ruote non possa essere dimostrato con i giustificativi originali, l'indennità è limitata al massimo di CHF 1'000.- per caso.

Prestazioni assicurate

K2

Riparazione: Sono assicurate le spese di riparazione conseguenti al danneggiamento per il ripristino della vettura nei limiti del valore venale, come anche i costi per il recupero del veicolo e il rimorchio fino all'officina di riparazione adeguata più vicina.

Le riparazioni possono essere ordinate solo con il consenso della Basilese. Il tipo di riparazione e i rispettivi costi vengono fissati dalla Basilese tenendo conto dell'età, del chilometraggio percorso e dello stato della vettura.

Nel caso non si riescono a concordare le modalità di riparazione o il preventivo con il riparatore scelto dal stipulante, la Basilese si riserva il diritto di assegnare la riparazione ad un'altro riparatore qualificato.

Se lo stipulante non accetta l'esecuzione della riparazione presso un'officina proposto dalla Basilese, quest'ultima indennizza le spese di riparazioni stabilite da un esperto auto. Sotto riserva dell'art. K29.

Lo stipulante può farsi rimborsare il montante di riparazione stabilito dalla Basilese e scegliere lui stesso un'officina. Sotto riserva dell'art. K29.

K3

Nozione del danno totale: Se le spese di riparazione superano il valore venale (K5), rispettivamente se durante i primi due anni d'esercizio superano l'80% del valore venale, si tratta di un danno totale. Esiste anche un danno totale quando il veicolo dopo un furto non viene ritrovato entro 30 giorni.

K4

Indennizzo in caso di danno totale: È assicurato il valore venale del veicolo secondo K5 e K6. In caso di coassicurazione del valore venale maggiorato viene pagata in più del valore venale l'indennità complementare secondo K7. Il valore del veicolo non riparato (valore del relitto) viene dedotto dal risarcimento.

K5

Calcolo dell'indennità del valore venale: Il valore venale del veicolo corrisponde al valore calcolato al momento del sinistro, in base alle direttive di valutazione dell'Associazione svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti (veicolo ed equipaggiamento complementare). È indennizzato al massimo il prezzo d'acquisto pagato (più le spese per l'importazione e gli adattamenti tecnici per i veicoli importati personalmente).

K6

Indennizzo del valore venale in caso di furto: In caso di danno totale conseguente al furto di un'automobile con meno di 10 anni d'esercizio, l'indennizzo in percentuale del prezzo di catalogo (al momento della costruzione) del veicolo e degli equipaggiamenti complementari viene effettuato secondo la seguente scala (le frazioni di un anno vengono calcolate proporzionalmente):

Anno	Indennizzo	Anno	Indennizzo
1.	92-80%	6.	40-34%
2.	80-68%	7.	34-28%
3.	68-56%	8.	28-24%
4.	56-47%	9.	24-20%
5.	47-40%	10.	20-16%

Per la limitazione dell'indennità come per gli altri casi di danno totale a seguito di un furto vale K5.

K7

Calcolo dell'indennità del valore venale maggiorato: In caso di coassicurazione del valore venale maggiorato, viene pagata in più dell'indennità del valore venale (K5 e K6), l'indennità del valore venale maggiorato. L'ammontare corrisponde durante i primi 7 anni d'esercizio al 20% ed a partire dall'8° fino al 14° anno d'esercizio al 10% del prezzo di catalogo (al momento della costruzione) del veicolo e degli equipaggiamenti complementari. L'indennità massima globale versata in valore venale e in valore venale maggiorato è limitata al prezzo d'acquisto pagato. A partire dal 15° anno d'esercizio viene risarcito il valore venale.

Non sono assicurati

K21

Effetti personali trasportati nel veicolo;

K22

Mancato uso, deprezzamento, riduzione della potenza o della capacità del veicolo;

K23

Danni da usura e da cattivo funzionamento;

K24

Danni causati dalla mancanza d'olio, dal congelamento o dalla mancanza dell'acqua di raffreddamento, danni da bruciature, danni ai pneumatici, alla batteria, alla radio incorporata, registratori, lettori CD, lettori DVD, MP3-Player, radiotelefoni o telefoni, a meno che questi danni siano la conseguenza di un evento assicurato;

K25

Danni causati da eventi bellici, disordini interni, (violenze contro persone o cose in occasione d'assembramento, di sommossa o di tumulto), requisizione del veicolo, terremoti, eruzioni vulcaniche, così come da cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo;

K26

I generi d'impiego esclusi secondo H21 – H27;

K27

Nessuna copertura assicurativa per prestazioni di garanzia emesse di fronte a terzi (per es. certificato di garanzia del fabbricante).

Limitazione delle prestazioni

K28

Se la cattiva manutenzione, usura o danni preesistenti hanno aumentato le spese di riparazione o hanno favorito il sinistro, o se la riparazione comporta un aumento di valore del veicolo, il risarcimento viene ridotto proporzionalmente.

K29

Rinuncia all'esecuzione di una riparazione: la base per il risarcimento è la calcolazione delle spese di riparazione secondo le disposizioni sul mercato regionale. Se l'assicurato desidera il pagamento in contanti, le prestazioni della Basilese corrispondono al 90%, secondo la calcolazione delle spese di riparazione, senza l'IVA, eseguita da un esperto autoveicoli.

K30

Deduzione dei risarcimenti precedenti: Le prestazioni che la Basilese ha già fornito per i sinistri precedenti vengono dedotte dal nuovo risarcimento, naturalmente solo se i vecchi danni non sono stati ancora riparati al momento del nuovo sinistro.

Obblighi

K40

In caso di furto o di rapina va presentata una denuncia presso le autorità competenti. In caso di collisione con animali su una strada pubblica bisogna avvisare subito la polizia.

Coperture supplementari

Eventi e prestazioni assicurati

Z1

Danni di parcheggio: Danni causati da terzi ignoti al veicolo assicurato mentre è parcheggiato, a condizione che la riparazione venga effettuata

- senza limite d'importo, se il rischio collisione è assicurato;
- limitato al massimo CHF 2'000.– per sinistro, in complemento alla copertura casco parziale

La copertura è limitata a 2 danni di posteggio per anno civile. È determinante la data della dichiarazione del sinistro.

Z2

Fari: Sono assicurati i danni ai fari, ai fanalini posteriori, agli indicatori di direzione a condizione che la riparazione venga effettuata.

Z3

Pacchetto di sicurezza

→ Colpa grave

Nell'assicurazione responsabilità civile e casco, qualora un evento assicurato è imputabile a colpa grave, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso e riduzioni delle prestazioni previste dalla legge e all'esclusione secondo TK2 per un comportamento o omissione costitutiva.

→ Sostegno psicologico

Spese per il sostegno psicologico tramite un medico o uno psicologo diplomato, dopo un grave incidente stradale.

Base d'indennizzo = spese effettive.

Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi originali.

Le prestazioni della Basilese sono limitate per evento alla somma indicata nel contratto d'assicurazione.

Sono assicurati il conducente e i passeggeri del veicolo accidentato.

→ Corso di guida sicura / lezioni di guida

I costi per un corso di guida sicura frequentato in Svizzera e raccomandato dal Consiglio della sicurezza stradale o per delle lezioni di guida presso un monitore di guida diplomato dopo un grave incidente stradale.

Base d'indennizzo = spese effettive.

Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi originali.

Le prestazioni della Basilese sono limitate, per evento, alla somma indicata nel contratto d'assicurazione.

È assicurato il conducente del veicolo accidentato.

→ Spese per la sostituzione delle chiavi e cambiamento delle serrature

Spese in caso di perdita, furto o danneggiamento delle chiavi del veicolo, incl. riprogrammazione dell'antifurto. Per ogni sinistro, le prestazioni sono limitate all'importo riportato sul contratto assicurativo.

Z4

Effetti personali: In caso di un danno casco parziale e/o collisione assicurato, i danni agli effetti personali trasportati (valore a nuovo) sono assicurati fino alla somma menzionata nel contratto d'assicurazione. Per musicassette, CD, DVD e MP3-Player viene risarcito al massimo il 10% di tale somma.

Non sono assicurati

Z11

Denaro contante, libretti di risparmio, carte valori, assegni turistici, documenti e gioielli.

Z12

Le esclusioni K21 – K27 sono altrettanto applicabili. L'esclusione K21 concerne unicamente i danni di parcheggio secondo Z1.

Z13

Danni ai fari, ai fanalini posteriori, agli indicatori di direzione e all'apparecchiatura elettrica (per es. di comando), se la causa ha come origine un difetto interno.

Z14

Pacchetto di Sicurezza: La rinuncia di ricorso rispettivamente alla riduzione delle prestazioni sarà esclusa qualora l'assicurato abbia causato il sinistro sotto l'influsso dell'alcol, in condizioni di inabilità alla guida o per eccesso di velocità (ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 LCStr.). In questi casi le prestazioni per un sostegno psicologico o un corso di guida sicura non saranno accordate.

Assicurazione infortuni

In caso di ferimento di un passeggero

Persone e eventi assicurati

U1

Sono assicurati i passeggeri del veicolo in caso d'infortunio ai sensi della LAINF, che si verifica durante l'uso del veicolo, entrandone o uscendone, in caso di manipolazioni (per es. piccole riparazioni, cambio della ruota), così come in caso di soccorso strada facendo. Nell'assicurazione infortuni, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso e riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave.

Prestazioni assicurate

U2

Capitale decesso, secondo la somma convenuta nel contratto d'assicurazione, se il decesso interviene entro i 5 anni dall'infortunio. Un capitale d'integrità già pagato per lo stesso infortunio viene dedotto dal capitale decesso. In caso di decesso del contraente, beneficiaria è la persona denominata nel contratto d'assicurazione, in caso di decesso di altri passeggeri le loro comunità di eredi (con esclusione della comunità pubblica). Quest'ultima disposizione vale anche nel caso in cui il contraente non abbia nominato alcun beneficiario o se questo è già deceduto al momento del decesso del contraente.

U3

Capitale d'integrità per un danno all'integrità fisica o mentale presumibilmente definitivo, se sopravviene entro 5 anni dal giorno dell'incidente. L'indennità dipende dalla gravità del danno e viene calcolata in percentuale della somma menzionata nel contratto d'assicurazione. L'entità del danno all'integrità è definita secondo i principi della LAINF.

U4

Assicurazione per cani e gatti: Se l'animale muore o se le sue ferite sono tali da rendere necessaria l'eutanasia entro la settimana seguente l'incidente assicurato. La prestazione sul prezzo d'acquisto pagato, comprese le spese di cremazione e d'inumazione è limitata a CHF 2'500.- per animale. Il limite massimo ammonta a CHF 5'000.- per incidente assicurato. Questa copertura si applica solo se e fino a quando il capitale decesso (U2) è assicurato.

Non sono assicurati

U11

Danni causati da eventi bellici, disordini interni, terremoti, eruzioni vulcaniche, così come da cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo.

U12

Le esclusioni H21 – H27 sono altrettanto applicabili.

Limitazione delle prestazioni

U21

Le prestazioni assicurative vengono ridotte proporzionalmente se il danno alla salute è solo parzialmente dovuto ad un infortunio.

U22

Capitale decesso corrisposto per la morte di bambini che al momento del decesso avevano meno di

- due anni e mezzo: CHF 2'500.-;
- dodici anni: CHF 20'000.- distribuiti su tutti i contratti di assicurazione infortuni in vigore presso la Basilese.

Se il contratto prevede un capitale di decesso inferiore, esso sarà determinante.

Generalità

Validità territoriale della copertura assicurativa

A1

L'assicurazione è valida in Europa e negli Stati costieri mediterranei non appartenenti all'Europa. L'assicurazione non è valida per i danni che avvengono nei paesi che si trovano nella Federazione Russa, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaijan e il Kazakhstan. In caso di trasporti via mare la copertura assicurativa non viene interrotta se i luoghi di partenza e di destinazione si trovano entro questo spazio.

Validità temporale della copertura assicurativa

A2

La copertura assicurativa ha inizio alla data indicata nel contratto d'assicurazione.

A3

L'assicurazione è conclusa per un periodo illimitato. Può essere disdetta allo scadere della durata minima menzionata nel contratto d'assicurazione, in forma scritta, 3 mesi prima della scadenza per la fine di ogni anno civile. La disdetta è valida se arriva presso la Basilese al più tardi il 30.09.

A4

L'assicurazione si estingue

- alla fine dell'anno assicurativo se l'assicurato trasferisce il suo domicilio o il luogo di stazionamento del veicolo all'estero (ad eccezione del Fürstentum Liechtenstein);
- al momento del deposito targhe, se l'assicurato immatricola il suo veicolo con targhe straniere;
- se vi è un'apertura di fallimento riguardante l'assicurato.

10 Condizioni contrattuali

A5

Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro per il quale la Basilese deve versare delle prestazioni,

- il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dalla venuta a conoscenza della liquidazione del caso o del pagamento dell'indennità;
- la Basilese può disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità.

Scadenza della protezione d'assicurazione

- se il contraente annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 14 giorni che la Basilese ha ricevuto la disdetta;
- se la Basilese annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 30 giorni che il contraente ha ricevuto la disdetta.

Bonus e malus

A6

I premi dei moduli responsabilità civile e casco collisione dipendono dall'evoluzione del sinistro.

A7

Se durante il periodo d'osservazione (01.10. – 30.09. dell'anno seguente) il contratto d'assicurazione è in vigore durante almeno 6 mesi e non è subentrato alcun sinistro, il premio per l'anno seguente il periodo d'osservazione viene calcolato secondo il grado di premio direttamente inferiore.

A8

Se durante il periodo d'osservazione subentra un sinistro dovuto a colpa, l'anno seguente il premio aumenterà di 4 gradi. L'aumento riguarda soltanto il modulo relativo al sinistro. In caso di danni causati da terzi ignoti, e in caso di danni in seguito a graffi o colorazione al veicolo secondo KK3, la progressione verrà effettuata indipendentemente dall'esistenza di una colpa. I danni di parcheggio non provocano una progressione di premio nella casco collisione se la copertura supplementare danni di parcheggio è assicurata secondo l'articolo Z1.

A9

Se un sinistro si rivela senza conseguenze o che le prestazioni versate sono rimborsate alla Basilese, la progressione non sarà effettuata.

A10

Il sistema bonus/malus comprende i gradi seguenti (in % del premio di base):

Grado	%	Grado	%	Grado	%
0	30	9	75	18	170
1	35	10	80	19	185
2	40	11	90	20	200
3	45	12	100	21	215
4	50	13	110	22	230
5	55	14	120	23	250
6	60	15	130	24	270
7	65	16	140		
8	70	17	155		

A11

Il grado massimo per la responsabilità civile è 24, per la casco collisione 15.

A12

Assicurazione con protezione del bonus: Se in caso di un primo sinistro la protezione del bonus è stata convenuta nel contratto d'assicurazione, il grado di premio per modulo e per periodo di osservazione non cambia per l'anno successivo. I prossimi sinistri nel medesimo modulo e periodo di osservazione provocano una progressione del grado di premio secondo l'art. A8.

Modifica del rischio e del contratto

A13

Obbligo d'informazione

Se i dati menzionati nella polizza non sono più conformi alla realtà, l'assicurato ha l'obbligo d'informare subito la Basilese.

A14

In caso di aggravamento del rischio, la Basilese può modificare, entro 30 giorni dopo la ricezione della notifica, il premio per la restante durata del contratto o disdire il contratto rispettando un termine di disdetta di 30 giorni. Lo stesso diritto di disdetta spetta all'assicurato, se non è d'accordo con l'aumento del premio. In ambedue i casi, la Basilese ha diritto a fissare il premio adattato alla nuova tariffa a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino alla scadenza del contratto.

A15

In caso di un aggravamento del rischio che non è stato annunciato inseguito di una colpa dell'assicurato e che ha avuto un'influenza sullo subentrare o sull'estensione del danno, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente o rifiutata.

A16

In caso di diminuzione del rischio il premio vigente subisce una diminuzione pari alla differenza di premio dovuta ai nuovi criteri tariffari applicati al nuovo premio in seguito alla modifica del rischio.

11 Condizioni contrattuali

A17

Se la Basilese cambia la tariffa, il sistema dei gradi di premio o la regolamentazione delle franchigie, può pretendere un adeguamento del contratto. Essa annuncia le modifiche al contraente, in forma scritta, al più tardi 30 giorni prima dell'entrata in vigore delle stesse.

A18

Se l'assicurato non accetta la modifica in questione, ha il diritto di disdire l'intero contratto o il modulo interessato per la data in cui entrerebbe in vigore la modifica contrattuale. La disdetta è valida se arriva presso la Basilese, al più tardi, il giorno prima dell'entrata in vigore dell'adattamento di premio.

A19

In caso di modifiche contrattuali la Basilese può applicare la nuova tariffa vigente.

Targhe trasferibili

A20

L'assicurazione è valida per il veicolo munito delle targhe trasferibili.

A21

Per il veicolo che non è munito delle targhe trasferibili, l'assicurazione è valida per i danni che si verificano su una strada adibita esclusivamente ad uso privato oppure in un garage sotterraneo.

A22

Se i due veicoli vengono utilizzati simultaneamente su strade aperte alla circolazione pubblica, la Basilese è liberata dai suoi obblighi.

A23

Cambiamento di una targa trasferibile in targa individuale: Per il modulo casco parziale, la copertura di assicurazione per il veicolo escluso rimane durante il periodo di sospensione, ma al massimo durante 6 mesi. Questa copertura d'assicurazione resta in vigore se il veicolo non subisce un cambio di detentore o di proprietario. La quota proporzionale del premio viene conteggiata al momento della rimessa in vigore del contratto d'assicurazione sotto carico di una tassa amministrativa.

Deposito delle targhe

A24

Se le targhe vengono depositate presso le autorità competenti, la copertura assicurativa è sospesa fino alla ripresa delle targhe.

A25

Per il modulo casco parziale la copertura assicurativa rimane valida per il periodo durante il quale le targhe restano depositate, al massimo però per 6 mesi. La quota proporzionale del premio viene conteggiata al momento della rimessa in vigore del contratto d'assicurazione.

A26

Qualora le targhe restino depositate, alla rimessa in vigore del contratto il premio non utilizzato viene conteggiato proporzionalmente, sotto deduzione di una tassa amministrativa.

Trasferimento dell'assicurazione su un veicolo di rimpiazzo

A27

Se l'autorità competente ha autorizzato l'utilizzo di un veicolo di rimpiazzo, l'assicurazione è valida esclusivamente per la vettura di rimpiazzo (ad eccezione dell'assicurazione casco parziale che vale per tutte e due le vetture). La copertura assicurativa per il veicolo di rimpiazzo è limitata a 30 giorni consecutivi.

Ricorso e riduzione delle prestazioni

A28

La Basilese può richiedere il rimborso parziale o totale delle sue prestazioni, se ne è autorizzata secondo la legislazione o il contratto.

A29

Le prestazioni vengono ridotte se il danno è causato da colpa grave o se in relazione con la perpetrazione intenzionale di un delitto o crimine.

A30

In caso d'incidenti stradali e furto o rapina, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso o ad una riduzione delle prestazioni in ragione d'una colpa grave, se è coassicurata la copertura supplementare Z3.

Premi, franchigie e tasse

A31

Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per ogni anno d'assicurazione ed è pagabile anticipatamente.

A32

In caso di mancato pagamento entro il termine convenuto, trovano applicazione le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione relative alla mora nel pagamento del premio, secondo le quali la copertura assicurativa viene interrotta in seguito alla scadenza del termine di diffida. Le medesime disposizioni valgono anche quando non viene pagata nei termini previsti una franchigia o una tassa amministrativa.

A33

Nei casi in cui l'interruzione della copertura assicurativa concerne anche l'assicurazione responsabilità civile, la Basilese è obbligata ad informare le autorità competenti che provvederanno a far ritirare le targhe dalla polizia.

A34

La franchigia contrattuale convenuta è dovuta per ogni sinistro. La franchigia convenuta per un giovane conducente è dovuta se il conducente del veicolo ha meno di 25 anni al momento del sinistro.

12 Condizioni contrattuali

A35

Non è dovuta alcuna franchigia:

- in caso di uso illecito del veicolo a motore, se il detentore non è colpevole per la sottrazione del veicolo;
- nella responsabilità civile, se al detentore o al conducente non è attribuibile alcuna colpa;
- nella casco collisione, se al detentore o al conducente non è attribuibile alcuna colpa. Sono esclusi i danni causati al veicolo da terzi ignoti o in seguito a graffi e colorazioni.

A36

La Basilese deduce la franchigia dalle prestazioni assicurative dovute all'assicurato.

A37

Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare questi costi sostenuti anche come spese a forfait (tasse). Regolamentazione delle spese disponibile sul sito www.baloise.ch.

Basilese Assicurazione SA
Ford Assicurazione Auto
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Servizio clientela: 0800 801 400
Fax: +41 58 285 90 73
ford.assicurazione-auto@baloise.ch